

Avviso DS 308 del 22/07/2025.

FAQ generica al 09/10/2025

A seguito di alcuni chiarimenti richiesti per le vie brevi si ricorda che il Verbale del Cdl è necessario che venga redatto, e citato negli atti, per la partecipazione all'avviso di selezione, ai sensi dell'art.45 co.2 lettera i) del D.I. 129/2018. Si deve inoltre, portare all'attenzione del Cdl la progettazione di massima che si intende presentare con l'espresso assenso del consiglio e dell'espresso assenso dell'ente locale.

FAQ al 29/09/25

- 1) Nella sede di via Siena miglioreremmo la palestra, rendendola regolamentare, l'aula magna installandovi un palco modulare, ristruttureremmo gli spazi che ospitavano l'ex cucina per farne spazi didattici alternativi alla didattica d'aula.
- 2) Nel plesso di via Mazzarello miglioreremmo degli spazi all'interno della ex casa del custode per farne spazi didattici alternativi alla didattica d'aula, renderemmo flessibile, con pareti mobili, un'ampia aula collegata agli spazi di raccordo e miglioreremmo la palestra.

.....per rendere possibile l'accesso a tutti avremmo necessità di installare un ascensore, il cui costo coprirebbe una buona porzione del finanziamento possibile.

Risposta: Le azioni possono riguardare diversi ambienti, ciascuno dei quali dotati di progettazione specifica e di QE specifico, pertanto sembrerebbe esistente l'interesse ad intervenire su diversi spazi con diverse azioni. Apparrebbe che nulla osti secondo le finalità descritte e, se l'ascensore permette la "fruizione degli spazi comuni" allora con una dettagliata attività cognitiva e descrittiva non si reputano vizi in merito. Si ricorda, tutta via, che la progettazione degli elevatori comporta una progettazione peculiare con parere del Genio Civile pertanto questo ufficio si riserva la valutazione nel merito sulla fattibilità dell'intervento.

FAQ al 30/09/25

in relazione al D.D.G. n. 45 del 13.03.2025, che ha finanziato il progetto (PFTE) del Comune di Santa Ninfa (TP), per € 350.000, dal titolo Realizzazione di spazi esterni attrezzati per lo svolgimento di attività sportive e ludiche-motorie a servizio della scuola elementare "Antonio Rosmini" di Santa Ninfa sita in via Leonardo Da Vinci; avendo trasmesso con prot. 5806 del 28.04.2025 la sottoscrizione di accettazione del finanziamento in oggetto (Allegato 2) debitamente firmata;

Ai fini del redigendo progetto esecutivo, si pongono i seguenti quesiti:

- 1. Trattandosi di nuovi spazi sportivi di pertinenza alla scuola elementare, quale opera di urbanizzazione secondaria ai sensi del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (Tab. A, Parte III, art. 127-quinquiesn. 127 quinqueies), l'aliquota iva dei lavori può essere variata al 10%, rispetto al 22% già previsto nel quadro economico del PFTE?.

Risposta 1) Con Risoluzione N. 157/E del 12/10/01 l'agenzia delle Entrate afferma un principio cardine sulla qualificazione della finalità dell' urbanizzazione secondaria, recentemente confermata dalla Suprema Corte con Sentenza n. Sentenza n. 9999 del 29.03.2022 in tema di "impianti sportivi", ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata applicabile laddove l'impianto sia destinato ad un uso pubblico, ovvero sia messo a disposizione dell'intera collettività, anche se dietro pagamento di un corrispettivo.

Dunque per urbanizzazione, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, deve potersi affermare che la realizzazione dell'opera debba eseguirsi in attuazione di strumenti urbanistici che hanno previsto l'utilità e la fruibilità erga omnes di tutti i potenziali interessati facenti parte di una comunità, e forse dunque come appresso manifesto da giurisprudenza, non all'interno di una area circoscritta con forti limitazioni di accesso quale può essere uno spazio scolastico.

Nell'ambito delle opere di urbanizzazione secondaria, tra cui rientrano i cd “**impianti sportivi di quartiere**”, per la Corte di Cassazione (Sentenza n. 9999 del 29.03.2022), è sufficiente, al fine di poter usufruire dell'aliquota Iva ridotta al **10%**, che l'impianto sportivo sia realizzato in un luogo tale da poterne consentire l'uso alla comunità territoriale.

Pertanto, come peraltro già specificato dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 157/2001, la fattispecie non deve essere solo limitata a quelle zone suddivise in quartieri, ma può riguardare anche quei piccoli centri abitati posti al di fuori delle più estese fasce urbane.

Secondo i giudici di legittimità il termine “quartiere” “va interpretato in senso logico evolutivo, tenendo quindi conto della attuale realtà urbanistica; pertanto le opere di urbanizzazione secondaria devono essere qualificate di quartiere non soltanto nel caso che siano destinate ad essere utilizzate dagli abitanti di una determinata zona urbana ma anche quando sono realizzate per essere messe a disposizione dell'intera popolazione e ciò al fine di non limitare l'applicazione del beneficio fiscale soltanto alle opere realizzate in quei comuni che prevedono espressamente la suddivisione del loro territorio in quartieri”.

Nel caso esaminato, pur in presenza di un'opera di urbanizzazione secondaria, l'agevolazione non è stata riconosciuta in quanto, “in forza anche di ragioni orografiche”, l'impianto è ubicato in un luogo in cui la “fruizione è del tutto priva di collegamento servente e prevalente nei confronti di una determinata collettività di consociati intesa come comunità che insiste e agisce, ai fini dell'utilizzo dell'impianto, prevalentemente e ordinariamente all'interno di un territorio.

Con ultimo orientamento giurisprudenziale La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9662 del 12 aprile 2023, ha stabilito che è applicabile l'aliquota IVA del 10% per gli interventi di recupero edilizio posti in essere su un edificio scolastico.

Tali interventi, per la Suprema Corte, sono riconducibili al n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, che riconosce l'agevolazione per:

- i fabbricati c.d. “Tupini” e quelli ad essi equiparati ex art. 1 della L. 659/61 e art. 2 co. 2 del RDL 1094/38, tra cui gli edifici scolastici;
- le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, tra le quali rientrano altresì gli asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo, sempre che tali opere siano destinate ad uso pubblico o comunque rivolte alla collettività e funzionalmente collegate ad un determinato territorio.

- 2. Poichè il PFTE finanziato prevedeva la fornitura dei attrezzi per il gioco (compreso la recinzione) nelle somme in amministrazione, in sede dell'esecutivo è possibile spostare le somme relative alla recinzione nei lavori, fermo restando la somma dell'importo complessivo di quadro economico?

Risposta 2) il valore delle forniture non può eccedere il 20% del costo dei lavori come appalto principale (lordo iva compresa)

- 3. Nel caso che l'iva possa essere calcolata al 10%, le "economie" liberate, possono essere ripartite fra lavori e forniture, fermo restando l'importo complessivo del QE finanziato?

Risposta 3) se su diretta responsabilità del RUP si addivene ad una applicazione aliquota IVA differente dal ragionamento seguito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9662 del 12 aprile 2023, la parte residuale sarà inserita nelle somme a disposizione nella progettazione esecutiva sulle voci di costo utili.

FAQ al 09/10/2025

In riferimento alla sezione C Descrizione dell'organizzazione e delle procedure adottate dal beneficiario per l'attuazione dell'operazione del Disciplinare di finanziamento sul DD. N. 45 del 13/03/2025.

Considerato che l'importo dei servizi tecnici del progetto è inferiore alla soglia di ?. 140.000,00 di cui all'art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs.36/23, per la quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto degli appalti.

Considerato che l'eventuale acquisizione di più preventivi deve essere svolta attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale, circostanza quest'ultima prevista per la procedura negoziata di cui all'art. 50, c.1, lett. e) del D.lgs.36/23.

Per quanto detto sopra, con la presente si richiede se questo Comune può comunque procedere ad affidare detti servizi mediante affidamento diretto, garantendo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza stabiliti dal D.lgs.36/23.

Risposta : occorre premettere un errore di lettura circa gli strumenti messi a disposizione da CONSIP spa relative alle Trattative Dirette, Confronto di Preventivi, RDO semplici ed RDO Evolute che “non sono procedure di affidamento” e che dunque permettono di operare nei dettami del codice. Considerato che da esperienze sulle modalità dei controlli di primo e secondo livello la commissione europea ha quale finalità quelli di garantire la concorrenzialità e trasparenza si suggerisce, caldamente, di utilizzare un affidamento diretto spurio, ossia con una richiesta di confronto di preventivi sul MEPA (esempio) al fine di testimoniare e poter provare le prescrizioni circa il “possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali” nonché la valutazione della congruità dei costi.